

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
	Ver. 2.00			
	INTERNAL DEALING		Pag. 1 di 14	Data 19/12/2019

Regolamento

INTERNAL DEALING

REG-GRUPPO-1d__-02.00

Ed.	Data emissione	Natura doc. (emiss./revis.)	Motivi di revisione o riedizione		
2.00	19/12/2019	Revisione	Vedi Allegato I		
REDAZIONE		VERIFICATO DA		APPROVAZIONE	
Funzione	Firma	Funzione	Firma	Funzione	Firma
Dir. Gen. Corporate & CFO	Paolo Fietta	Amministratore Delegato	Giuseppe Cerbone	C.d.A.	

Documento confidenziale e strettamente riservato.

Il Regolamento in consultazione potrebbe non essere aggiornato.

Si prega di fare riferimento al sito Intranet della Società in cui sono depositate le procedure aggiornate

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-02.00	
		Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING	Pag. 2 di 14	Data 19/12/2019

Indice

1	IL REGOLAMENTO INTERNAL DEALING	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA E SUOI DESTINATARI ...	4
3.1	OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA.....	4
3.2	I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate	6
4	TERMINI E MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI	7
4.1	Termini delle comunicazioni.....	7
4.2	Contenuti e modalità delle comunicazioni	8
5	SOGGETTO PREPOSTO ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI RILEVANTI NOTIFICATE	8
6	ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI	8
7	I BLACKOUT PERIODS.....	9
8	SANZIONI	11
9	EMITTENTE E AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO....	11
	Allegato I – Revisioni.....	12
	Allegato II – Format Registro Internal Dealing	12
	Allegato III – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati	13

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-02.00	
		Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING	Pag. 3 di 14	Data 19/12/2019

1 IL REGOLAMENTO INTERNAL DEALING

1.1.1 Il presente Regolamento – adottato dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. (la “Società”) – illustra sinteticamente la disciplina dell’*internal dealing*, ossia della trasparenza delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati (come definiti infra), anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (come definiti infra), nonché gli strumenti derivati e gli altri strumenti finanziari collegati.

1.1.2 Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le finalità perseguite dal presente Regolamento sono:

- a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come definiti infra), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing* (i “Soggetti Obbligati”);
- b) dare informazione ai Soggetti Obbligati dell'avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;
- c) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

1.1.3 Il Regolamento disciplina anche gli obblighi di comunicazione che i Soggetti Obbligati hanno verso Consob e la Società, relativamente alle operazioni effettuate per loro conto ed aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi dalla Società, nonché gli strumenti derivati e gli altri strumenti finanziari collegati agli Strumenti Finanziari.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 596/2014 (c.d. “MAR”);
- Art. 114, co. 7, D. Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”;
- Artt. 152-*sexies* e 152-*octies* del Regolamento Emittenti;
- D. Lgs. n. 231/2001.

2.1.1 Ai fini della corretta applicazione della presente Procedura, per ogni riferimento sopra elencato valgono anche le successive revisioni, aggiornamenti o integrazioni.

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-02.00	
		Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING	Pag. 4 di 14	Data 19/12/2019

3 OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA E SUOI DESTINATARI

3.1 OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

3.1.1 Sono "Operazioni Rilevanti" le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

3.1.2 Requisiti soggettivi: le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.

3.1.3 Requisiti oggettivi: le operazioni devono avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari (gli "Strumenti Finanziari Rilevanti"):

- a) azioni o strumenti di debito emessi dalla Società, che siano:
 - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
 - (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF"), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
 - (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o OTF); o
- b) strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

3.1.4 Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- iii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00
	Ver. 2.00		
	INTERNAL DEALING	Pag. 5 di 14	Data 19/12/2019

- vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito della Società, compresi i *credit default swap*;
- ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- xiii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obligato;
- xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e
- xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

3.1.5 Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti non si applicano alle operazioni indicate nell'art. 152-septies, co. 3, lett. a), b), c), d), Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999. Sono, pertanto, da considerarsi escluse:

- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la somma di diecimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-02.00	
		Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING	Pag. 6 di 14	Data 19/12/2019

le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori diecimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- (ii) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Associate;
- (iii) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;

3.1.6 Requisiti quantitativi: sono Rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo pari a diecimila euro nell'anno civile sommando tutte le operazioni effettuate senza compensazione, tenendo anche conto delle eventuali operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Associate.

3.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate

3.2.1 Sono "Soggetti Rilevanti":

- a) Chiunque, ai sensi dell'art. 114, co. 7, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto;
- b) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Sono quindi da considerare Soggetti Rilevanti:
 - i Consiglieri di Amministrazione;
 - i Sindaci;
 - il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - i Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
 - i Responsabili di Direzione;
 - i Responsabili di Funzione.

3.2.2 Sono "Persone Strettamente Associate" ai Soggetti Rilevanti:

- (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
			Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING		Pag. 7 di 14	Data 19/12/2019

- (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; o
- (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i), ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

4 TERMINI E MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI

4.1 Termini delle comunicazioni

4.1.1 I Soggetti Obbligati sono tenuti a trasmettere a Consob e alla Società, nei termini e con le modalità stabilite al successivo punto 3.2, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per loro conto.

4.1.2 La Società deve provvedere affinché tali Operazioni Rilevanti notificate dai Soggetti Obbligati, siano successivamente comunicate al pubblico entro tre giorni lavorativi, mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possano ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea, quali ad esempio le agenzie specializzate.

4.1.3 Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge:

- a) in esecuzione della normativa applicabile i Soggetti Obbligati notificano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione;
- b) ai sensi del presente Regolamento i Soggetti Rilevanti sono tenuti (i) a comunicare alla Società e (ii) a fare in modo che le Persone ad essi Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti entro due giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione. Fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
			Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING		Pag. 8 di 14	Data 19/12/2019

4.2 Contenuti e modalità delle comunicazioni

4.2.1 Le comunicazioni devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati, entro la scadenza di cui al precedente punto 4.1, utilizzando il modello di notifica sub Allegato III al presente Regolamento.

4.2.2 II modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

a) alla Consob:

Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it.

Specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR *Internal Dealing*"

b) alla Società: tramite consegna diretta alla Dir. Gen. Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) della Società.

5 SOGGETTO PREPOSTO ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI RILEVANTI NOTIFICATE

5.1.1 Il soggetto preposto alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni di internal dealing è l'Investor Relator raggiungibile via posta elettronica all'indirizzo investor.relations@ilsole24ore.com.

5.1.2 La Dir. Gen. Corporate & CFO (Affari Legali e Societari) provvede altresì all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto del presente Regolamento ed all'istituzione e aggiornamento del Registro Internal Dealing.

6 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

6.1.1 Senza pregiudizio alcuno per gli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 4.2, ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

a) informare per iscritto le Persone Strettamente Associate – conservando copia della notifica – degli obblighi posti a loro carico dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile;

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
			Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING		Pag. 9 di 14	Data 19/12/2019

- b) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro *Internal Dealing*; e
- c) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro *Internal Dealing* risulti completo e aggiornato.

7 I BLACKOUT PERIODS

7.1.1 I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni, per proprio conto ovvero per conto di terzi, indirettamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le "**Operazioni**"), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio e – solo laddove espressamente previsto dalla normativa – dei resoconti intermedi di gestione e dei dati preliminari (il "**Blackout Period**").

7.1.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società almeno [3] giorni di calendario prima della prevista data di esecuzione. La richiesta dovrà contenere la descrizione dell'Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per il quale tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.

7.1.3 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'Operazione durante un Blackout Period solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti della Società. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richieda il pagamento di un

	REGOLAMENTO	REG-GRUPPO-1g__-02.00	
		Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING	Pag. 10 di 14	Data 19/12/2019

importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero

(II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:

- (a) assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato dalla Società, le condizioni del piano specifichino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti; e (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata¹;
- (b) assegnazione di opzioni, warrant o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione scada durante un Blackout Period; (ii) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante notifichi alla Società la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, warrant o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- (c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- (d) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni

¹ Una "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00
			Ver. 2.00
	INTERNAL DEALING	Pag. 11 di 14	Data 19/12/2019

della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

- (e) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;
- (f) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

8 SANZIONI

8.1.1 La disciplina dell'*internal dealing* ha efficacia cogente per i suoi destinatari. L'inosservanza dei relativi obblighi e divieti comporterà le responsabilità, anche personali, di cui alle vigenti normative.

8.1.2 Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza costituisce un comportamento illecito sanzionabile anche a livello disciplinare.

8.1.3 La Società potrà rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Obbligati per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della normativa vigente.

9 EMITTENTE E AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

9.1.1 Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. su proposta dell'Amministratore Delegato.

9.1.2 Il regolamento deve essere riesaminato almeno ogni tre anni per includere gli sviluppi legislativi, di mercato e/o delle migliori pratiche e la strategia

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
	Ver. 2.00			
	INTERNAL DEALING		Pag. 12 di 14	Data 19/12/2019

della Società e delle proprie controllate. Se sono necessarie modifiche, queste devono essere applicate senza indugio.

9.1.3 Qualsiasi conflitto identificato con i principi e i requisiti del presente Regolamento deve essere immediatamente motivato e riportato al Comitato Controllo e Rischi per le valutazioni di competenza.

Allegato I – Revisioni

Data	Revisioni
19/12/2019	Cap. 2 Riferimenti normativi: aggiunto; Cap. 3 Operazioni soggette alla disciplina e suoi destinatari 3.1.5: aggiunto; 3.1.6: modificato; 3.1.7: modificato; 3.2.1: modificato; Cap. 4 Termini e modalità per le comunicazioni 4.2.2: modificato Cap. 7 I Blackout Periods 7.1.1: modificato Cap. 9 Emittente e aggiornamento del presente Regolamento: aggiunto Allegato II Format Registro Internal Dealing: aggiunto Nuova impaginazione

Allegato II – Format Registro Internal Dealing

Soggetto Rilevante	Posizione/Carica	Data di iscrizione	Data di cancellazione
Nome e Cognome			

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Data di iscrizione	Data di cancellazione
Familiare convivente			
Familiare convivente			

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
			Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING		Pag. 13 di 14	Data 19/12/2019

Allegato III – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni rilevanti da parte dei Soggetti Obbligati

1	Dati relativi al Soggetto Obbligato	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno della Società [Per le Persone Strettamente Associate, - indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; - nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi alla Società	
a)	Nome	Il Sole 24 Ore S.p.A.
b)	LEI	[Codice identificativo de Il Sole 24 Ore S.p.A., conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento, Codice di identificazione	[- Indicare la natura dello strumento: - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

Documento confidenziale e strettamente riservato.

Il Regolamento in consultazione potrebbe non essere aggiornato.

Si prega di fare riferimento al sito Intranet della Società in cui sono depositate le procedure aggiornate

	REGOLAMENTO		REG-GRUPPO-1g__-02.00	
			Ver. 2.00	
	INTERNAL DEALING		Pag. 14 di 14	Data 19/12/2019

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px;">Prezzo/i</th> <th style="padding: 2px;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
d)	Informazioni aggregate: - Volume aggregato - Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>					
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>					
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>					
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</p>							

Documento confidenziale e strettamente riservato.

Il Regolamento in consultazione potrebbe non essere aggiornato.

Si prega di fare riferimento al sito Intranet della Società in cui sono depositate le procedure aggiornate